



COMUNE DI PONZANO ROMANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Via A. Casalini, 7 – C.A.P. 00060

Tel.: 0765 338175 – Fax: 0765 338013 – E-mail: comune.ponzanoromano@pcert.it

C.F. 02759430586 e P.IVA 01112881006

Deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

<i>N. 57 del Reg.</i> <i>Data 14.11.2024</i>	OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2025/2027 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 E DELL'ALLEGATO I.5 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 .
---	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 12.18, nella sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Incarico	Nominativo	PRESENTE/ASSENTE
SINDACO	SERGIO PIMPINELLI	Presente
ASSESSORE	RINO CERQUETANI	Presente
ASSESSORE	GIUSEPPINA DI MARZIO	Presente

Presenti: n. 3

Assenti: n. 0 (- -)

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Novella Scipioni.

Il Sindaco Sergio PIMPINELLI dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre, immediatamente eseguibile il presente atto stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: 0

Su proposta del Sindaco Sergio PIMPINELLI

PREMESSO che:

- l'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 prevede che:
 - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
 - adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
 - approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
 - il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (euro 150.000,00). I lavori di importo o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (euro 5.538.000), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
 - il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (euro 140.000).
 - il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- l'allegato I.5 al D. Lgs. 36/2023 “Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.” reca la disciplina attuativa dell'art. 37 e prevede che gli schemi – tipo sono costituiti dalle seguenti schede:
 - programma triennale dei lavori pubblici:
 - A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 - B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
 - D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti;
 - programma triennale degli acquisti di beni e servizi:
 - G : quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - H : elenco degli acquisti del programma ;



– I : elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

• l'art. 5 dell'allegato I.5 disciplina le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento, modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale oltre agli obblighi informativi e di pubblicità.

In particolare prevede che:

1. il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. la scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.
4. nel rispetto di quanto previsto nel codice, nonché dei termini dell'allegato I.5, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.
5. successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti, quali gli enti locali, approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
 - a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
 - b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;



e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente.

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

• l'art. 7 dell'allegato I.5 disciplina le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento, modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, oltre agli obblighi informativi e di pubblicità.

In particolare prevede che:

1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. I programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;



- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede:
 - entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
 - l'allegato 4/1 al D. Lgs 118/2001 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali DUP) premettendo che il DUP si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa, indica che la parte 2 della sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio; e precisa che:
 - la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella sezione operativa del DUP;
 - i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento;
 - ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento;
 - il programma deve in ogni modo indicare:
 - le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
 - la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
 - la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica;
 - trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;

DATO atto che la redazione del programma triennale avviene mediante utilizzo dell'applicativo on line fornito dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, emanazione dell'ANAC, con cui si assolvevano anche agli obblighi informativi e di pubblicità;

VISTO lo schema della programmazione triennale opere pubbliche 2025-2027 e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, redatto ai sensi dell'art. 37 e dell'allegato I.5 del D. Lgs. 31



marzo 2023, n° 36, dal Responsabile del servizio tecnico, referente per la redazione della predetta programmazione;

CONSIDERATO che il programma sarà approvato definitivamente con l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto di adottare i suddetti programmi;

Rilevato che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica/contabile e correttezza dell'azione amministrativa resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RISCONTRATA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 48, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. DI APPROVARE le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto innanzi illustrate, riportandole integralmente nel presente dispositivo.
2. DI ADOTTARE ai sensi 37, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023 e degli art.li 5 e 7 dell'allegato I.5 allo stesso decreto, i seguenti elaborati che, se pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, costituito dalle seguenti schede:
 - A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 - B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
 - D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti;
 - b) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027, costituito dalle seguenti schede:
 - G: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - H: elenco degli acquisti del programma;
 - I: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.



3. DI ADOTTARE il cronoprogramma di spesa per l'attuazione delle opere incluse nel programma triennale dei lavori 2025-2027, redatto dal responsabile del servizio tecnico;
4. DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli Enti locali;
5. DI DARE ATTO che successivamente all'adozione, il programma triennale sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 5, comma 5 dell'allegato I.5 D. Lgs. n. 36/2023, sul sito istituzionale del committente (all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Ponzano Romano - Amministrazione trasparente, sezione opere pubbliche, sottosezione atti di programmazione delle opere pubbliche) per 30 giorni consecutivi entro i quali sarà possibile presentare le osservazioni e/o proposte di modifica;
6. DI PRECISARE che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa;
7. DI DARE atto che il programma sarà approvato definitivamente con l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
8. DI DARE ATTO che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione triennio 2025/2026/2027;
9. DI DARE mandato per ogni atto conseguente ai Responsabili dell'Area Tecnica Amministrativa e dell'Area Economico Finanziaria;
10. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato ai Capigruppo Consiliare contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
11. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

-----fine testo-----



COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Oggetto: 0.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

«Art. 49. (così come sostituito dall'art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere .

Il Responsabile del Servizio
ANDREA DOTTI

Ponzano Romano, lì Dott.ssa

Regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIULIA BANDINO

Ponzano Romano, lì 14.11.2024



Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Novella SCIPIONI

Il Sindaco
Sergio PIMPINELLI

Reg. n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio on line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 28.11.2024

Il Messo Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA:

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data 14.11.2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Novella SCIPIONI